



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **775/R.I.**

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI FIRENZE

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il *"Manuale delle procedure dell'attività negoziale"* dell'Agenzia, che dispone che *"Per acquisti di beni e servizi di importo fino alla soglia comunitaria, il Dirigente dell'Ufficio preposto alla funzione acquisti autorizza la spesa e firma il contratto"*;

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 35/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130 della L. 148/2018 (legge di bilancio 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00;

CONSIDERATO che per la fornitura gas naturale è attiva la convenzione Consip *"Gas Naturale 11"* e che la *"Estra Energie S.r.l."* è risultata aggiudicataria del lotto 5, che comprende il territorio della regione Toscana;

RITENUTO, a seguito di una stima indicativa, che il quantitativo necessario di fornitura è da considerarsi pari ad s.m.c. 50.000;

CONSIDERATO che la spesa complessiva trova copertura al conto di budget 05100040 – codice articolo C05.0009.0007;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

La fornitura di gas naturale per gli Uffici situati nella regione Toscana, ricadenti sotto la competenza della Direzione Interregionale delle dogane e dei monopoli per la Toscana, la

Sardegna e l'Umbria, è affidata mediante adesione alla convenzione CONSIP “Gas Naturale 11 – Lotto 5”

L'affidamento avrà una durata di dodici mesi a decorrere dal 01.07.2019.

Il CIG della procedura è: 7869914A79

Il codice CUI è: 97210890584201900145.

ARTICOLO 2

Il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla trasmissione, da parte degli uffici sede di fornitura, dell'attestazione di regolare fornitura rispetto all'ordinativo e avverrà mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura.

ARTICOLO 3

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del presente Procedimento è individuato nel Direttore del Distretto di Firenze.

Firenze, 10 aprile 2019

*Il Direttore dell'Ufficio
Rosita D'Amore*

Firma digitale